

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2058 DEL 13/11/2025

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f.

dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE CON LA SOCIETÀ POLIAMBULATORIO SS. TRINITÀ SRL, SEDE DI SCHIO, PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO AZIENDALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 14/11/2025 AL 31/12/2025.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 2128/25

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.*

---

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- le strutture private accreditate concorrono, in sinergia con il Servizio Sanitario Regionale, al perseguimento degli obiettivi di tutela della salute e di governo delle liste di attesa definiti dalla Regione del Veneto, attraverso accordi contrattuali regolati dalla normativa vigente;
- ai sensi della L.R. n. 22/2002, i rapporti con le strutture private accreditate sono disciplinati da specifici accordi contrattuali sottoscritti dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente;
- la società Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, è titolare di accreditamento istituzionale per l'erogazione in regime ambulatoriale per conto del SSR di prestazioni inerenti, tra le altre, alla branca di Dermosifilopatia (codice 52), concesso ai sensi della DGRV n. 1256 del 14/10/2025, ma non è assegnataria di budget;
- in data 27/10/2023, la "Cabina di Regia Liste di Attesa", ha stabilito la possibilità di stipulare accordi anche con privati accreditati non assegnatari di budget; purché nel contratto venga specificato che l'accordo non è storicizzabile, e pertanto non vincola l'ULSS in ordine a future assegnazioni di budget;
- con email del 11/11/2025, agli atti, il Responsabile dell'UOSD Assistenza Specialistica ha valutato il fabbisogno di prestazioni da erogare tramite strutture private accreditate, ed ha comunicato di aver acquisito la disponibilità del Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, ad effettuare n. 90 visite dermatologiche, nel periodo di decorrenza dal 14/11/2025 al 31/12/2025. Alla luce della distribuzione territoriale della domanda e delle capacità erogative, ha quindi proposto il trasferimento di € 2.520,00 dalla quota assegnata alla struttura Alliance Medical Diagnostic Srl a Socio Unico, sede di Castelfranco Veneto (TV), a favore del Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, al fine di riequilibrare l'offerta tra i Distretti.

Considerato che l'analisi di quanto rendicontato per le prestazioni erogate nell'ambito dei Piani Operativi Aziendali finalizzati al recupero delle liste d'attesa POA 1 e POA 2, relativi al primo e al secondo quadrimestre del 2025, ha evidenziato un residuo ancora disponibile per la struttura Alliance Medical Diagnostic Srl a Socio Unico, sede di Castelfranco Veneto (TV), di complessivi € 6.792,85; rispetto a tale cifra l'Azienda ritiene di riservare alla società Poliambulatorio SS. Trinità, sede di Schio, risorse per un importo complessivo di € 2.520,00, da erogarsi nel periodo di decorrenza previsto dal presente provvedimento.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dal 14/11/2025 al 31/12/2025, un accordo contrattuale con la Società Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Dermosifilopatia, finalizzato al recupero delle liste di attesa, alle condizioni e modalità definite nel testo dell'accordo e nel relativo Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- destinare per tale attività un importo complessivo di € 2.520,00 da intendersi al netto del ticket, come specificato nell'Allegato 1 all'accordo.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 14/11/2025 al 31/12/2025, un accordo contrattuale con la Società Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Dermosifilopatia, finalizzato al recupero delle liste di attesa, alle condizioni e modalità definite nel testo dell'accordo e nel relativo Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto che per la Società Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, l'accordo di cui al punto precedente non è storicizzabile e non vincola l'Azienda ULSS 7 Pedemontana in ordine a future assegnazioni di budget;
4. di destinare per tale attività un importo complessivo di € 2.520,00, da intendersi al netto del ticket, come specificato nell'Allegato 1 all'accordo;
5. di dare atto che la spesa complessiva prevista ammonta presuntivamente ad € 2.520,00, e trova riferimento nel conto BA0620000 "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati", programma di spesa 86, del BEP 2025;
6. di individuare quale esecutore dell'accordo il Responsabile dell'UOSD Assistenza Specialistica;
7. di individuare quale supporto all'esecutore dell'accordo e referente dei flussi informativi il dott. Luca Maffiotti, afferente all'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale;
8. di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
10. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

### **Accordo contrattuale**

**ex art. 17 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e art. 8-quinquies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra l'Azienda Ulss 7 Pedemontana e il Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativa alla branca di Dermosifilopatia.**

#### **Premesso:**

- che il Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, è titolare di accreditamento istituzionale in virtù del provvedimento adottato in data 14/10/2025 n. 1256 per l'erogazione esclusivamente delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: nell'ambito delle branche a visita di Endocrinologia (codice 19), Neurologia (codice 32), Otorinolaringoiatria (codice 38), Psichiatria (codice 40), Dermosifilopatia (codice 52), Medicina Fisica e Riabilitazione (codice 56), e nell'ambito delle prestazioni RX, Ecografie, TAC e OPT Dentale nella branca di Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica (codice 69);
- che con mail del 11/11/2025, agli atti, il Responsabile dell'UOSD Assistenza Specialistica ha valutato il fabbisogno di prestazioni da erogare tramite strutture private accreditate, ed ha comunicato di aver acquisito la disponibilità del Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, ad effettuare n. 90 visite dermatologiche, nel periodo di decorrenza dal 14/11/2025 al 31/12/2025. Alla luce della distribuzione territoriale della domanda e delle capacità erogative, ha quindi proposto il trasferimento di € 2.520,00 dalla quota assegnata alla struttura Alliance Medical Diagnostic Srl a Socio Unico, sede di Castelfranco Veneto (TV), a favore del Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, al fine di riequilibrare l'offerta tra i Distretti;

- che l'analisi di quanto rendicontato per le prestazioni erogate nell'ambito dei Piani Operativi Aziendali finalizzati al recupero delle liste d'attesa POA 1 e POA 2, relativi al primo e al secondo quadrimestre del 2025, ha evidenziato un residuo ancora disponibile per la struttura Alliance Medical Diagnostic Srl a Socio Unico, sede di Castelfranco Veneto (TV) di complessivi € 6.792,85, rispetto a tela cifra l'Azienda ritiene di riservare alla società Poliambulatorio SS. Trinità, sede di Schio, risorse per un importo complessivo di € 2.520,00, da erogarsi nel periodo di decorrenza previsto dal presente accordo;
- che il Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio, non è assegnatario di budget e, pertanto, il presente accordo non è storicizzabile e non vincola l'Azienda ULSS 7 Pedemontana in ordine a future assegnazioni di budget;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. n. 22/2002, l'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. n. 22/2002: "La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle Aziende Ulss anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20" la Giunta regionale con DGR n. 1278 del 05/11/2024 ha disciplinato i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale;
- che ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, della L.R. n. 22/2002 gli accordi contrattuali stipulati dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss con gli erogatori

	privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale prevedono, in particolare, i	
	volumi di attività, la tipologia, le tariffe;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, della L.R. 22/2002, lo schema tipo di	
	accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda Ulss prevede quale causa	
	di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento	
	alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto	
	previsto dai provvedimenti della Giunta regionale;	
	- che il presente accordo contrattuale redatto in duplice originale, uno per ciascun	
	contraente, sarà trasmesso in copia a cura dell'Azienda Ulss ad Azienda Zero;	
	<b>Tutto ciò premesso:</b>	
	<b>tra</b>	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", (di seguito "Azienda"), con sede e domicilio	
	fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA	
	00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,	
	<b>e</b>	
	il Poliambulatorio SS. Trinità Srl (di seguito "erogatore"), con sede legale e operativa	
	a Schio (VI), Via Santa Bernadette Soubirous n. 1/D, Codice Fiscale e P.IVA	
	03748300245, nella persona del sig. Lorenzo Canale, in qualità di legale	
	rappresentante pro-tempore;	
	<b>Si conviene e si stipula il seguente</b>	
	<b>ACCORDO CONTRATTUALE</b>	
	<b>Articolo 1 Tipologia e volume delle prestazioni</b>	
	Il presente accordo ha ad oggetto l'erogazione, per conto e con oneri a carico del	
	Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni di assistenza specialistica	
	ambulatoriale rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché eventuali livelli	

	integrativi regionali secondo la tipologia, il volume e le tariffe descritti nell'Allegato	
	1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, nell'ambito delle	
	funzioni, attività, specialità indicati nei provvedimenti n. 1256 del 14/10/2025 relativi	
	al rilascio dell'accreditamento istituzionale e nel rispetto e nei limiti dei tetti di spesa	
	stabiliti dagli atti di programmazione regionale, da erogare con il vigente	
	Nomenclatore Tariffario Regionale.	
	Entrambe le parti si impegnano ad improntare i rapporti derivanti dal presente accordo	
	ai principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza.	
	<b>Art. 2 - Obblighi dell'erogatore</b>	
	L'erogatore si obbliga all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	
	oggetto del presente accordo ai sensi dell'articolo 1, secondo la tipologia, il volume e	
	le tariffe descritti nell'Allegato 1.	
	L'erogatore si obbliga, inoltre:	
	a) al rispetto degli obblighi di pubblicità e degli obblighi in materia di	
	anticorruzione e trasparenza previsti dalla normativa vigente e dalle linee	
	guida ANAC;	
	b) al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda Ulss, per quanto	
	compatibile assicurandone la diffusione e la conoscibilità tra gli operatori;	
	c) al rispetto delle tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale,	
	per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;	
	d) al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sull'utilizzo dei ricettari, se	
	ed in quanto la struttura sia autorizzata all'utilizzo;	
	e) al rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva nonché ad	
	attuare, in sinergia con l'Azienda Ulss, politiche di governo della domanda di	
	prestazioni in collaborazione con gli operatori che prestano la loro opera	

presso l'erogatore stesso;

f) alla piena interoperabilità del proprio centro di prenotazione con il CUP

(Centro Unico di prenotazione) aziendale, mettendo a disposizione del

sistema CUP le agende relative alle prestazioni oggetto del presente accordo

individuata dall'Azienda, per tipologia e volumi, anche per le finalità di presa

in carico del paziente, fermo restando che non è ammessa la chiusura delle

agende di prenotazione;

g) alla piena trasparenza delle agende relative alle prestazioni oggetto del

presente accordo in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a

disposizione per le singole prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa

vigente;

h) al rispetto della disciplina in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria

da parte del cittadino;

i) a dotarsi di idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la

responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori

d'opera ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";

j) ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di

gestione del rischio clinico e sanitario e di sicurezza del paziente;

k) a dotarsi di apparecchiature adeguate rispetto alle prestazioni da erogare;

l) ad alimentare con regolarità, completezza e tempestività i flussi informativi

previsti a livello nazionale e regionale, e ad adempiere agli obblighi relativi

al sistema informativo sanitario, con riferimento ai debiti informativi nei

confronti dell'Azienda, della Regione e dello Stato;

	m) a conservare ed organizzare con diligenza e regolarità, anche mediante	
	archivio informatico, la documentazione sanitaria e amministrativa delle	
	prestazioni erogate e quella di cui vi è obbligo di tenuta per un periodo non	
	inferiore a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;	
	n) a implementare tutte le funzionalità necessarie alla tempestiva e continuativa	
	alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;	
	o) al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.	
	p) a comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del presente accordo, il	
	nominativo, con i relativi dati di contatto, del Direttore Sanitario, del Risk	
	Manager e del proprio Referente per la Specialistica Ambulatoriale,	
	all'Azienda, alla Regione del Veneto e ad Azienda Zero, aggiornando la	
	comunicazione a seguito di eventuali sostituzioni;	
	q) ad adempiere a quanto previsto al punto 3.5 delle Linee guida dell'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi	
	dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro	
	le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"	
	riportate nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con	
	delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e	
	con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) e all'art. 3 della L. n. 136/2010	
	avente ad oggetto "Tracciabilità dei flussi finanziari" per quanto di	
	competenza.	
	Qualora, durante l'esecuzione del presente accordo, sopravvengano cause che rendano	
	temporaneamente impossibile l'erogazione delle prestazioni oggetto del medesimo,	
	l'erogatore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, adottando al	
	contempo le misure necessarie per garantire agli utenti la continuità assistenziale e per	

evitare agli stessi disagi.

L'erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'erogatore si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Azienda**

L'Azienda si obbliga a:

a) remunerare le prestazioni erogate secondo il presente accordo, esclusivamente nei limiti stabiliti dalla Regione, secondo le tariffe di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa. In caso di incremento, a seguito di modificazioni intervenute nel corso dell'anno, dei valori dei tariffari regionali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del limite globale di remunerazione, e comporterà l'aggiornamento del presente accordo contrattuale, nel rispetto del tetto di spesa assegnato;

b) effettuare il pagamento delle prestazioni erogate entro il termine previsto dalla vigente normativa (60 giorni) decorrente dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, fatte salve eventuali sospensioni del termine per lo svolgimento delle verifiche normativamente previste. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

### **Art. 4 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata dal 14/11/2025/2025 al 31/12/2025.

Non è ammessa la proroga automatica.

**Art. 5 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Salva l'automatica integrazione dell'accordo per effetto di modifiche normative, le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale laddove ciò sia necessario in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali.

**Art. 6 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese di chi richiede la registrazione.

**Art. 7- Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa nazionale e regionale di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per

Per

Il Poliambulatorio SS. Trinità Srl

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(sig. Lorenzo Canale)

(dott. Carlo Bramezza)

**PRESTAZIONI IN CONTRATTO**  
**TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO**  
**Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sede di Schio**

**ALLEGATO 1 ACCORDO CONTRATTUALE - PIANO RECUPERO LISTE ATTESA 3° QUADRIMESTRE 2025**

Branca specialistica	Definizione	Prestazioni		Volume ECONOMICO 3° QUADRIMESTRE 2025		
		Tipologia prestazioni	Codice	Tariffa Unitaria	Quantità	Totale Importo
52	DERMATOLOGIA	PRIME VISITE	<b>89.7A.7_5</b>	28,00	90	<b>2.520,00 €</b>
<b>TOTALI PERIODO - 3° QUADRIMESTRE 2025</b>					<b>90</b>	<b>2.520,00 €</b>